



Firenze, 4 gennaio 2008

Consiglio regionale della Toscana
Interrogazione a risposta Scritta n. 700
Prot. n. 211/2.17.1 del 07.01.2008

**Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana**

Oggetto: *Bonifica ambientale dell'area ex stazione Ferrovia Massa Marittima Follonica Porto in località Ghirlanda nel Comune di Massa Marittima e progetto di valorizzazione di alcuni immobili pubblici ivi ubicati.* Interrogazione a risposta scritta.

I sottoscritti consiglieri regionali,

premesse:

- che con propria nota prot. n. 200509 del 29.11.2007, il Settore Ambiente dell'Area territorio ambiente sostenibilità dell'amministrazione provinciale di Grosseto, inviata per conoscenza anche al Comune di Massa Marittima ed al Dipartimento Arpat di Grosseto, ha comunicato al Dipartimento politiche territoriali ed ambientali della Regione Toscana la necessità di aggiornare gli elenchi delle aree da inserire nei "tracciati delle periferiche" già a suo tempo inseriti all'interno del piano provinciale per la bonifica dei siti inquinati, inserendovi l'area dell'ex stazione FMF in località Ghirlanda, nel Comune di Massa Marittima;
- che l'inserimento dell'area sarebbe avvenuto a seguito di sopralluoghi realizzati da Arpat, in conseguenza delle segnalazioni pervenute da alcuni consiglieri comunali, che avevano presentato una specifica osservazione in merito, dai dati reperiti nella bibliografia reperita ai siti minerari, nonché in base ad un'accurata un'istruttoria realizzata dal Comune di Massa Marittima;
- che tali "tracciati delle periferiche", secondo quanto riferito nella suddetta nota, sarebbero oggetto di contenzioso con la società Syndial (gruppo Eni), relativamente all'individuazione del soggetto obbligato agli interventi di bonifica ambientale;
- che l'articolo 76.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima, definitivamente approvato con atto C.C. n. 48 del 30 Luglio 2007, prevede la realizzazione di un intervento edificatorio di n. 22 alloggi nell'area in parola, da attuarsi mediante la predisposizione di piani di recupero su entrambi i comparti individuati, destinati sia a nuove costruzioni che al recupero del patrimonio edilizio esistente;



- che il Decreto Interministeriale 20 Giugno 1963 n. 685 (Estratto dal Bollettino Ufficiale n. 10) emanato di concerto tra il Ministro dei Trasporti ed i Ministri del Tesoro e delle Finanze, ha approvato e reso esecutivo l'atto stipulato in data 11.2.1963 tra le parti (Stato e società concessionaria) per la definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla sostituzione della Ferrovia Massa Marittima Follonica Porto con servizio automobilistico, relativi alla vendita dei beni immobili e degli impianti non necessari al servizio automobilistico sostitutivo;
- che secondo le disposizioni del suddetto Decreto tali beni, individuati in specifiche perizie, venivano affidati in custodia alla società, in attesa della loro alienazione, che avrebbe dovuto avvenire ad insindacabile giudizio dell'amministrazione governativa, alla quale la società concessionaria avrebbe avuto l'obbligo di prestarsi, disponendo che il ricavo netto dell'alienazione fosse ripartito al 64,29 per cento allo Stato ed il rimanente 35,71 per cento alla medesima società;
- che il suindicato Decreto Interministeriale, trasmesso dal Ministero dei Trasporti all'Intendenza di Finanza di Grosseto in data 30 Ottobre 1963 ed alla Direzione Generale del Demanio del Ministero delle Finanze in data 16 Aprile 1964, non sarebbe stato mai revocato, mantenendo pertanto intatta la propria efficacia, con la conseguenza che i beni immobili e gli impianti individuati con le perizie alle quali fa riferimento il suddetto decreto, tra le quali l'area in cui il vigente Regolamento Urbanistico intenderebbe autorizzare l'intervento edificatorio, sarebbero ancora di proprietà dello Stato, rendendo di fatto impossibile una trasformazione urbanistica ed edificatoria dell'area senza il consenso delle autorità governative;
- che l'importante intervento edificatorio nell'area in oggetto sembrerebbe anche avere diverse controindicazioni, visto il livello sub superficiale della locale falda acquifera, testimoniato da alcuni pozzi ubicati in quella stessa zona (fabbricato officine FMF);
- che la locale autorità giudiziaria avrebbe avviato in passato alcuni procedimenti volti a verificare se le procedure di vendita di alcuni immobili in uso alla società Ferrovia Massa Follonica, nel Comune di Follonica, siano stati conformi alle disposizioni del Decreto del 1963;
- che il soggetto obbligato agli interventi di bonifica ambientale dell'area in oggetto, in mancanza di esito positivo del contenzioso avviato con la società Syndial, sarebbe pertanto il Ministero dei Trasporti;
- che è ragionevole ritenere che gli immobili e gli impianti ai quali fanno riferimento le perizie di cui suindicato Decreto Interministeriale del 20 Giugno 1963 siano stati successivamente conferiti all'Agenzia del Demanio del Ministero delle Finanze, istituita con D.Lgs. 300/99, poi trasformata in ente pubblico economico dal D.Lgs. 173/03, che diverrebbe in tal caso il soggetto obbligato alla bonifica, che lo scorso 18 Ottobre 2007 ha completato e presentato pubblicamente il censimento del patrimonio immobiliare dello Stato;
- che intorno agli anni ottanta l'allora società facente capo alla Ferrovia Massa Marittima - Follonica Porto avrebbe riorganizzato il proprio assetto societario, conferendo gli immobili funzionali alla propria attività alla società Pencontainer Srl, compresi



probabilmente quelli dismessi, senza aver fatto alcuno specifico riferimento, nei relativi atti pubblici costitutivi, alle disposizioni del D.M. del 1963;

- che l'articolo 1 commi 259, 260, 261 e 262 della Legge 27.12.2006 n. 296, modificando ed integrando il D.L. 25 Settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 Novembre 2001 n. 410, specifica che l'Agenzia del Demanio, d'intesa con gli enti territoriali interessati, possa attivare dei programmi di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare per favorire lo sviluppo locale, in coerenza con gli obiettivi di pianificazione territoriale;
- che il Parco Archeominerario delle Colline Metallifere, istituito dall'articolo 114, comma 14 della Legge 23 Dicembre 2000 e reso esecutivo con Deliberazione CRT 14 Novembre 2001 n. 217, persegue il fine di recuperare e conservare, anche per finalità sociali e produttive, i locali siti ed i beni dell'attività mineraria, con rilevante interesse storico, culturale ed ambientale, di cui l'area e gli immobili in parola fanno certamente parte;

interrogano

il Presidente della Giunta Regionale

per conoscere:

1. se la Giunta Regionale sia a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 20 Giugno 1963 n. 685, e di eventuali atti ad esso conseguenti, e se ritenga tali informazioni utili per l'individuazione del soggetto obbligato alla bonifica del sito inquinato in località Ghirlanda, in attesa degli sviluppi del contenzioso con la società Syndial;
2. se ritenga legittimo che il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa Marittima preveda un intervento edificatorio in un'area che, in base alle informazioni in nostro possesso, è ancora di proprietà dello Stato, o almeno in buona parte, salvo che tale area sia stata acquisita da soggetti terzi, con procedura di dubbia legittimità e necessaria di suscettibili chiarimenti;
3. quale ente pubblico, società o eventuale soggetto privato abbia richiesto all'amministrazione comunale di Massa Marittima l'inserimento del predetto intervento edificatorio nel vigente Regolamento Urbanistico della locale amministrazione comunale;
4. se sia intenzione di codesta amministrazione regionale, di concerto con la Provincia di Grosseto e con il Comune di Massa Marittima, attivare con l'Agenzia del Demanio un programma di valorizzazione dell'area in parola, secondo le previsioni dell'articolo 1 commi 259, 260, 261 e 262 della Legge 27.12.2006 n. 296, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività del Parco archeominerario delle Colline Metallifere.

Marco Carraresi

Giuseppe Del Carlo

Luca Paolo Titoni